

Un aspetto sottovalutato della stretta interconnessione tra reati di gestione illecita di rifiuti e attività aziendali illegali con violazioni fiscali e tributarie

I DEPOSITI INCONTROLLATI E LE DISCARICHE DIFFUSE DI RIFIUTI DERIVANO IN GRAN PARTE DAL LAVORO NERO...

A cura del Dott. Maurizio Santoloci

erne
na

nelle tre
ntellare
lante ri-
ecisione
consiste
a mensa
che sta
sul fron-
ontene-
one del-
lla ditta
cucine
ernaliz-
ello che
bile solo
è stato
e alle al-



Una baracca fatta di eternit e nell'altra foto una montagna di inerti

110
si da ap-
17 nella
i genito-
er orga-
la chiu-
uole dei

Discariche abusive, è emergenza dito puntato contro il lavoro nero

chiesa un c
zia, in alcur
losi. Dopo a'
si è trovato
dal momen
scempio no
anche qualc

Cosa unisce abbandoni di rifiuti/depositi incontrollati/discariche abusive e lavoro nero?
Risposta: praticamente tutto. Si tratta di due aspetti speculari dello stesso identico problema.
E' un dato di fatto oggettivo che – a parte gli abbandoni di rifiuti eseguiti direttamente dai privati e/o dalle aziende – **gran parte della massa di rifiuti solidi e liquidi che, soprattutto di notte, vengono riversati in ogni angolo del nostro territorio sono da addebitare a quel mondo silente ma vastissimo dei trasportatori e smaltitori abusivi che vanno a raccogliere questi rifiuti solidi e liquidi presso privati ed aziende a costi bassissimi; per poi gettarli/sotterrarli ovunque o in parte bruciarli. Certamente senza emettere poi fattura e compilare formulari...**

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Esiste ormai radicata nel nostro Paese una realtà di un numero **infinito ed incontrollato** di soggetti che, utilizzando piccoli e medi mezzi intestati a privati (spesso soggetti di facciata, impunibili tipo persone anziane) e dunque del tutto “invisibili” perché anonimi, girano in lungo e in largo sul territorio per offrire un “servizio” che è molto appetito da una altrettanto vastissima massa di privati e titolari di piccole/medie aziende: **il “ritiro” a bassissimo costo dei propri rifiuti per evitare i costi degli smaltimenti ufficiali.**



Foto archivio “Diritto all’ambiente”- Copyright riservato

Quando parliamo di illegalità ambientali, va tenuto presente che non esiste solo la grande criminalità organizzata che opera a livelli superiori, ma dobbiamo prendere atto che esiste un mondo di mezzo costituito da questa ulteriore realtà, ed i danni che - tutti insieme ed ogni giorno - questa massa incontrollata di soggetti provocano sull’ambiente e sulla salute pubblica non sono di minore rilievo di quelli della criminalità organizzata, perché è la somma che fa il totale.

Pensate solo all’eternità che ogni giorno con questo sistema silente viene riversato - a pezzi, frantumato e sbriciolato - non solo su aree aperte ma anche dentro i cassonetti per i rifiuti; vanno sottolineati i conseguenti danni diretti per i cittadini ed i costi da mettere in campo per le rimozioni... E’ un danno capillare e diffuso, meno visibile rispetto ad una grande ed unica discarica abusiva, ma di fatto sono grandi discariche abusive polverizzate sul territorio... L’effetto di danno non è minore.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E’ vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)



*Foto archivio "Diritto all'ambiente"
Copyright riservato*

Ora, va detto con chiarezza che in questa dinamica sono **tutti complici dolosi**.

Senza sconti per nessuno. Perché il privato cittadino ed il titolare di impresa che si rivolge ad uno di questi soggetti "in nero" per consegnarli i propri rifiuti non può essere Alice nel Paese delle Meraviglie, ed ignorare che tali rifiuti saranno da lì a poco gettati o bruciati da qualche parte...

Lo sa benissimo, proprio perché **sceglie volontariamente e consapevolmente (da qui il dolo) di evitare di rivolgersi al (più costoso) servizio regolare e legale e si rivolge all'abusivo (di gran lunga meno costoso)**.

Il fine è quello di risparmiare sui costi e – forse – anche quello di evitare tanti adempimenti formali che certo il trasportatore illegale non chiede. Il risparmio è speculare anche alla **connessa violazione fiscale e tributaria**.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Questo è il punto fondamentale che molti – anche tra gli organi di polizia – sottovalutano. Il produttore dei rifiuti (privato o aziendale) ha la **incontestabile responsabilità, originata dalle regole europee vigenti, connessa al destino del suo rifiuto** (domestico o aziendale) fino al corretto smaltimento o recupero finale; e tale responsabilità, in modo altrettanto incontestabile, non può essere da lui “ceduta” a nessuno a livello contrattuale o di patti vari, e certamente ancor meno ad un soggetto illegale...

Dunque, quando si individua uno smaltimento illegale in questo contesto (ivi compresi – logicamente – le bruciature di rifiuti ed i falò connessi), oltre agli accertamenti di rito, va come prima cosa **individuato (se possibile) il “mandante”, e cioè il produttore (o i produttori) di quei rifiuti (siano essi privati e/o titolari di azienda)** perché il primo responsabile “dinamico” non è il soggetto abusivo che sta operando tale smaltimento, ma il produttore che – dolosamente e con il chiaro fine di raggiungere quell’obiettivo – gli ha consegnato quei rifiuti...

Se i produttori sono diversi, vanno tutti considerati corresponsabili primari.

Inutile concentrarsi solo sul trasportatore/smaltitore abusivo (che spesso, sotto il profilo investigativo, è un soggetto a margine di minimo spessore), se non si stronca **l’origine del conferimento**.

Perché se continuiamo a concentrare l’azione di PG solo sul soggetto operante abusivo, ma non risaliamo (ove possibile) alla fonte, domani quel singolo soggetto abusivo sarà sostituito da altro soggetto analogo che si recherà presso quello stesso produttore ed opererà esattamente lo stesso “ritiro” e lo stesso successivo smaltimento abusivo. E così via, in una vite senza fine. E’ necessario anche in questo mondo di mezzo sempre **cercare di risalire alla fonte per stroncare la fonte stessa del conferimento illegale dei rifiuti**. Solo così si può impedire ogni futuro smaltimento illegale – appunto - da quella fonte.

Va sottolineato che **tutti questi soggetti (dal produttore privato o aziendale, al trasportatore/smaltitore illegale all’eventuale proprietario dell’area finale consapevole e partner del soggetto abusivo intermedio) agiscono con dolo**, e dunque va applicato loro **il concorso in tutti i reati emersi** in quella specifica dinamica.

E’ logico che coloro che agiscono “in nero” in questo settore non possono raggiungere un sito di smaltimento o recupero regolare e - dunque - per forza di cose **devono smaltire i rifiuti così abusivamente raccolti andando a riversarli da qualche parte, o sotterrandoli o bruciandoli**. Tutto qui. Ed ecco la chiave di lettura di tutto.



*Foto archivio “Diritto all’ambiente”
Copyright riservato*



Ogni soggetto “in nero” che opera in modo silente ed occulto la “raccolta” di rifiuti presso privati o aziende, per tutto l’arco temporale della sua attività “aziendale” ogni giorno riverserà sul territorio cumuli di rifiuti costituiti potenzialmente da ogni e qualsiasi materiale, ivi compresi rifiuti pericolosi. **E’ questa la fonte principale dei cumuli di rifiuti riversati sul territorio.** Ed è una fonte continua e permanente. Stroncare questa fonte è dunque strategia rilevante per il contrasto alla diffusione di tali riversamenti di rifiuti.

Vi è poi un altro aspetto.

Questo microcosmo di soggetti illegali è costituito da una molteplicità di soggetti diversi.

Tutti devono rispondere del **reato di gestione illecita di rifiuti (art. 256 D.Lvo n. 152/06)** che, contrariamente a quello che ritengono (in modo assolutamente errato anche alcuni organi di PG), si applica **anche ai privati** che guidano questi mezzi (intestati formalmente appunto a privati) perché questi soggetti **operano attività di fatto di azienda “in nero” occulta (anche sotto i profilo fiscale e tributario).**

In questi casi la quantità/qualità dei rifiuti liquidi e la dinamica oggettiva dei fatti (attività seriale, ripetitiva e sistematica) sono lontanissime dalla modesta ipotesi dell’abbandono, ma si tratta di un vero e proprio smaltimento illegale di un grande quantitativo di rifiuti liquidi. Smaltimento che doveva avvenire in modo regolare all’interno di un impianto dedicato ove il mezzo doveva giungere con la tracciabilità connessa. **Si tratta di soggetti non iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e che - dunque - non possono compilare alcun formulario e non possono emettere fattura.** Tutta l’azione del soggetto e del mezzo sono pertanto totalmente al di fuori di ogni regime legale ed autorizzatorio; e l’azione di sversamento illegale - ovunque e comunque al di fuori delle regole - azzerava ogni legalità e trasforma il soggetto ed il mezzo in entità totalmente fuori norma e regola.

Dunque si integra il reato di gestione illecita di rifiuti liquidi mediante smaltimento illegale ai sensi del **comma 1 (e non 2)** dell’art. 256 D.Lgs n. 152/06 che sanziona **“chiunque”** effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, **smaltimento**, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (e ben vi rientra in tale previsione anche lo sversamento illegale dei rifiuti solidi o liquidi trasportati, che va a configurare un’attività di smaltimento illecito di rifiuti liquidi).

Il reato disposto dall’art. 256, comma 1, del D.Lgs, n. 152/2006 si applica infatti a **chiunque** eserciti una attività di gestione dei rifiuti in assenza di autorizzazione. Ciò significa che la norma sanzionatoria non ha come destinatari unicamente soggetti che esercitano professionalmente l’attività di raccolta, trasporto recupero e smaltimento dei rifiuti, ma si rivolge **a qualsiasi soggetto** che si trovi ad esercitare un’attività di gestione dei rifiuti. Come infatti ha sottolineato anche la Corte di Cassazione: il reato di attività di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione, non ha natura di reato proprio integrabile soltanto da soggetti esercenti professionalmente una attività di gestione di rifiuti, ma costituisce una ipotesi di reato comune che può essere pertanto commesso anche da chi esercita attività di gestione dei rifiuti di fatto o in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa.

Va infatti ricordato come la Cassazione ha sempre precisato che: *“il reato di cui all’art. 256, comma secondo, del d.lgs. n. 152 del 2006 è configurabile nei confronti di **qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell’ambito di una attività economica esercitata anche di fatto, indipendentemente da una qualificazione formale sua o dell’attività medesima, così dovendosi intendere il «titolare di impresa o responsabile di ente» menzionato dalla norma**”* (Cassazione Penale – Sez. III – sentenza del 18 settembre 2013 n. 38364). Parimenti la Cassazione ha sempre evidenziato come gravi sul legale rappresentante dell’azienda (o - in caso di espressa delega interna - in capo al delegato dello specifico ramo aziendale) una posizione di garanzia, per cui esso è tenuto a vigilare che i propri dipendenti o altri sottoposti osservino le norme ambientali, potendo configurarsi una *culpa in vigilando* in presenza di comportamenti che violino tali doveri di diligenza per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti, anche se commessi dai dipendenti o sottoposti. *«In tema di rifiuti la responsabilità per l’attività di gestione non autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza, per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione, e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell’azienda»* (Cassazione Penale - Sez. III - sentenza dell’11 maggio 2009, n. 19876). Gran parte sono singoli soggetti isolati, spesso anziani, che operano in tal senso; e comunque nessun buonismo può essere adottato nei loro confronti, perché il danno che creano per l’ambiente e la salute pubblica è comunque esistente, e **non vi è differenza se dentro un cassonetto l’eternit sbriciolato lo riversa un nonnetto abusivo o un giovane criminale ambientale organizzato, quando il cittadino poi respira le fibre di amianto...**

Ma una larga fetta – sempre più diffusa – di tali “operatori” in nero sono **gruppi di rom organizzati con flotte di furgoni** (spesso con targa estera) che svolgono tali attività in modo seriale e sistematico.

E’ infatti dato oggettivo ed incontestabile, peraltro documentato a livello nazionale con frequenza ormai sistematica anche dai servizi televisivi con filmati ed inchieste giornalistiche, che in diversi campi rom posti ai margini delle città (dal nord al sud) **di notte si bruciano sistematicamente cumuli di rifiuti – anche plastici e di altra natura tossica** – con conseguenti emissioni di fumi pericolosissimi perché contenenti alte concentrazioni di diossina che vengono inalate direttamente degli abitanti della zona (compresi i bambini che dormono in area). E’ una realtà oggettiva, documentata e inoppugnabile che soltanto chi non vuole vederla può non vederla.



Da "ROMATODAY"

4 settembre 2015 - *Roghi tossici a Castel Romano: due arresti con Decreto Terra dei Fuochi - Due giovani incendiari sono stati immortalati dai militari in un video. In manette con l'accusa di "combustione illecita di rifiuti in concorso.*

I cumuli di rifiuti che vengono bruciati sono di due tipologie.

Il primo tipo sono i rifiuti misti, nei quali ci può essere tutto e il contrario di tutto. Queste masse di rifiuti totalmente incontrollabili e imprevedibili sono frutto di un'attività illegale e silente che alcuni rom, ed anche questa è una realtà oggettiva e notoria, svolgono durante il giorno; tali soggetti con furgoni a ciò destinati vanno a raccogliere in modo seriale e sistematico - appunto - rifiuti di ogni tipo presso privati ed aziende che vogliono disfarsene senza seguire i canali ufficiali.

C'è poi il secondo aspetto, relativo ai componenti in rame ed altri metalli avvolti in guaine di plastica. I frutti della raccolta del rame ed altri metalli operata da alcuni rom vengono poi ammassati in alcuni campi e - di notte - dati alle fiamme per eliminare la plastica ed estrarre il rame.

Va citata - inoltre - una ulteriore categoria: quella dei **demolitori edili abusivi**. Esiste - infatti - su tutto il territorio nazionale una realtà di soggetti che - "in nero" sotto ogni profilo, anche **in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed adempimenti fiscali e tributari** - appaltano demolizioni e costruzioni a basso costo. E' logico che questi soggetti - per lo più stranieri - una volta che hanno illegalmente demolito un fabbricato, illegalmente caricato sul proprio furgone (formalmente intestato ad un privato di comodo e spesso con targa estera) il materiale da demolizione, devono per forza di cose andare a riversare illegalmente tali rifiuti edili sul territorio da qualche parte...



Foto archivio "Diritto all'ambiente" - Copyright riservato

Dentro quei cumuli c'è di tutto, spesso eternit sbriciolato. Anzi, un business molto fruttuoso per tale sottocategoria di smaltitori abusivi è rappresentato proprio dalle **demolizioni "artigianali" di tetti campestri e coperture di costruzioni varie in eternit**. Dato che – come è noto – rimuovere tali lastre di eternit ha costi elevatissimi, molti proprietari (privati o titolari di aziende) preferiscono rivolgersi a questi soggetti che – in vere e proprie bande – si recano in loco ed a costi bassissimi con una serie di martellate o altri interventi simili **frantumano l'eternit, lo caricano sul citato anonimo furgone, girano l'angolo e riversano il tutto in area aperta o dentro i cassonetti**. Tutto questo – logicamente – **in violazione di ogni minima regola ambientale, di sicurezza sul lavoro e fiscale e tributaria**.

Non vanno dimenticati gli autopurgo abusivi...

Si tratta – infatti – di altro settore caratterizzato da vastissime forme di illegalità a vari livelli, tutte finalizzate a smaltire illegalmente rifiuti liquidi sul territorio con effetti nefasti per acque superficiali e sotterranee (anche potabili) e sottosuolo.

Si va dal “bottino” artigianale frequente in campagna, cioè una autobotte formalmente privata (spesso intestata al predetto pensionato) agganciata ad un trattore (sempre privato) che – di fatto - fa il giro delle varie case sparse in campagna per svuotare i “pozzi neri”. Questi mezzi del tutto abusivi (ed **“in nero” logicamente anche sotto il profilo fiscale e tributario**) con la piena consapevolezza (dolo) del titolare della casa, prelevano i liquami e li vanno poi a riversare nei pozzi, sui terreni, nelle acque di fiumi e torrenti. Ci sono poi le autobotti vere e proprie – sempre abusive – che prelevano i rifiuti liquidi (anche pericolosi) da aziende (i cui titolari agiscono sempre con dolo) per andare poi a riversare questi liquami sempre nei pozzi, sui terreni, nelle acque di fiumi e torrenti. ¹ **Il danno per l'ambiente e la salute pubblica che e deriva è enorme.**

Insomma, nel microcosmo dei trasportatori/smaltitori abusivi c'è un po' di tutto. Non sarà criminalità organizzata (anche se poi in alcune zone tali soggetti sono al servizio delle cosche anche come guardiania delle aree di smaltimento illegale o comunque sono contigui in via diretta), ma tutti insieme ogni giorno creano un danno per l'ambiente e per la salute pubblica di non minore gravità. Ma ci sono poi altri danni speculari ed indotti di natura diversa.

¹ Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”** – a cura di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci (edizione 2014) – Diritto all'ambiente Edizioni – www.dirittoambientedizioni.net): “ (...) l'azione di sversare, con un'autospurgo, rifiuti liquidi sull'argine di un fiume, poco prima prelevati da una vasca aziendale, non può integrare l'illecito di abbandono incontrollato di rifiuti. Infatti la denuncia per abbandono incontrollato di rifiuti è totalmente errata e fuorviante, oltre che riduttiva rispetto alla reale entità dell'evento illecito riscontrato. L'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sono le ipotesi sanzionatorie minime previste nella parte quarta del D.Lgs n. 152/06 e riguardano – appunto – modeste attività di riversamento o accumulo di rifiuti da parte di privati (sanzione amministrativa) o aziende (modesta sanzione penale). Ma si tratta sempre e comunque di quantitativi di rifiuti minimi e di situazioni caratterizzate da limitata portata quantitativa e comportamentale. Un autospurgo che riversa illegalmente il proprio carico di rifiuti liquidi – di qualunque origine e natura – non integra certamente tale fattispecie, bensì una ipotesi molto più grave di smaltimento illegale di rifiuti punita con il ben più rilevante reato specifico. La realistica assenza del formulario di identificazione dei rifiuti (fisiologica per tali sversamenti illegali) integra poi le illegalità conseguenti e le relative sanzioni. Inoltre se tale riversamento avviene in un corso d'acqua pubblico, concorre il reato di danneggiamento aggravato delle medesime acque previsto dal codice penale. A livello procedurale – poi – trattandosi di un fatto grave e di uno smaltimento illegale a tutti gli effetti, a nostro avviso, in flagranza di reato il veicolo deve essere sottoposto a sequestro preventivo di iniziativa da parte della P.G. operante per impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze e/o reiterato, nonché a contestuale sequestro probatorio al fine di assicurare tutti gli elementi di prova al sistema processuale. Va infine attivata indagine ulteriore per verificare iscrizione all'Albo (la cui mancanza costituisce altro e più grave reato con sequestro obbligatorio del mezzo e confisca sempre obbligatoria dello stesso in caso di successiva condanna o patteggiamento) e/o l'esistenza di altri pregressi episodi di smaltimento illegale in proprio o conto terzi (nel qual caso i reati diventano seriali nel tempo). (...)”.

E' infatti indubbio, e da molti ignorato o comunque sottovalutato, che ogni attività di gestione illecita di rifiuti – oltre ai danni immensi sull'ambiente e sulla salute pubblica che solo un negazionismo di maniera può far finta di ignorare come nesso di collegamento causale – crea immediatamente **un danno gigantesco di fraudolenta concorrenza sleale per le aziende sane** e virtuose che rispettano le regole. Così si alimenta la cultura dell'illegalità, quella spontanea ma anche quella "forzata" e di "necessità"...

Infatti, i gestori illegali di rifiuti – come fin qui evidenziato - possono offrire prezzi bassissimi perché non rispettano le regole, non si iscrivono a nulla, utilizzano personale in nero ed a livello di sfruttamento totale **senza alcuna precauzione durante il lavoro**, non raggiungono siti di smaltimento ufficiale ma destinano tutto a metodi, pratiche e siti illegali e quindi a costo zero, **non fatturano nulla e quindi non pagano le tasse**, utilizzano mezzi obsoleti come vuoti a perdere e quindi evitano i costi di acquisto e manutenzione. Al contrario delle aziende sane che rispettano la legge e devono caricarsi tutti questi costi.

Vi è dunque - a causa delle attività illegali - **una profonda alterazione delle leggi di mercato a danno delle aziende virtuose** le quali si trovano a dover competere con gli abusivi (leggi: criminali ambientali) che offrono ai clienti prezzi stracciati rispetto al valore onesto di mercato del servizio offerto.

C'è anche da sottolineare che il "nero" porta "nero" e – logicamente - chi agisce in modo illegale non emette certo fattura e non paga quindi le tasse di conseguenza. Il che significa che **chi opera gestione legale dei rifiuti crea in modo permanente una gigantesca violazione fiscale e tributaria con un danno altrettanto enorme per le finanze pubbliche**. Una evasione fiscale che dovrebbe essere invece stroncata, anche con il recupero delle somme dovute all'erario.

Si tratta di somme rilevantissime atteso il gigantesco giro di affari... Si pensi soltanto ai costi della rimozione amianto e quanto è vasto il giro di intervento per tali materiali: dalle campagne ai condomini ai capannoni industriali ad strutture di ogni tipo...

Ci appare logico che in questi casi – stante il carattere seriale delle illegalità elevate a stile di vita aziendale "in nero" sistematico e stante i danni multiformi connessi – **non siano assolutamente applicabili come principio generale le nuove procedure dettate dalla nuova parte sesta/bis del D.L.vo n. 152/06 relative alla prescrizione asseverata dalla PG (che si tradurrebbe – di fatto – in un premio per tale delinquenza seriale ed in uno stimolo a far sempre peggio in modo di fatto impunito...)**.

Infine, il paradosso. Il privato titolare di un terreno che la mattina si trova nella sua area un cumulo di rifiuti riversato da terzi ignoti (quelli di cui sopra) è una ulteriore vittima primaria di questo sistema ed ha un danno diretto, dunque è parte lesa. Ed invece – di fatto - no.

Perché spesso quella pubblica amministrazione che non ha avuto la capacità di impedire a quel cittadino tale danno da riversamento illegale (perché evidentemente non è stata in grado di controllare il territorio e difendere il privato da quella illegalità) e che adesso dovrebbe farsi carico dei costi della rimozione, se la prende con lui. E lo considera "responsabile". Una specie di responsabilità oggettiva per il solo fatto di esistere, e di essere proprietario di un terreno.



E così oltre al danno, pure la beffa. Il proprietario, che magari quella notte dormiva, viene accusato di una specie di “culpa in vigilando” impropria; doveva vigilare... Non si capisce come. Magari facendo i turni di guardia al confine del campo con i familiari o erigendo un muro di Berlino sui confini della proprietà. Comunque la P.A. lo ritiene responsabile. E diventa destinatario della ordinanza di rimozione di quei rifiuti e di rimessione in pristino a sue spese. E – attenzione – se non ottempera la violazione dell’ordinanza è reato anche per il privato, e così il nostro proprietario rischia pure una condanna penale. Siamo veramente alla fiera dei paradossi irragionevoli.



Se il proprietario di un piccolo terreno familiare è un anziano contadino, pensate quanto gli può costare rimuovere un cumulo di eternit frantumato che nottetempo uno dei trasportatori/smaltitori illegali gli ha riversato nella propria modesta area agricola... Il paradosso è che - alla fine - l’anziano contadino rischia una condanna penale e di subire una rimozione forzata a sue spese, mentre il gestore abusivo continua ad operare altri riversamenti altrove.

Ecco (quasi) tutti i danni che provocano quei soggetti (che qualche organo di PG ancora affronta con ingiustificato buonismo) che svolgono tutti i giorni questi trasporti/smaltimenti abusivi.

Forse è il caso di iniziare seriamente una strategia di contrasto non isolata ma seriale e sistematica ad opera di tutte le forze di polizia statali e locali, atteso che i reati ambientali sono di competenza trasversale obbligatoria di tutti gli organi di PG (nessuno escluso) e non solo di quelli “specializzati”.

Dato che questi mezzi sono una infinità su tutto il territorio nazionale, serve un impegno di tutte le forze di polizia su strada, nessuna delle quali può dichiararsi “incompetente”.



Foto archivio "Diritto all'ambiente" - Copyright riservato

Vi sono dunque tanti motivi per ritenere che operazioni capillari sul territorio tendenti a contrastare il ciclo dell'illegalità in materia di rifiuti - anche apparentemente piccole e medie - è invece assolutamente importante e significativo nella strategia di contrasto contro tutti crimini ambientali.

Maurizio Santoloci

Pubblicato il 13 settembre 2015

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)